



# COMUNE di POGGIOFIORITO

Piazza della Vittoria n° 1  
Tel. - fax 0871/930125  
Prot. n° 930 del 16/03/2020

66030 POGGIOFIORITO (Chieti)

**ORDINANZA N° 5 DEL 16/03/2020**

**Oggetto: ordinanza contingibile ed urgente di chiusura al pubblico del cimitero comunale, del parco e aree verdi comunali.**

## **IL SINDACO**

VISTO l'art. 50, comma 6, del D.Lgs 267/2000 a norma del quale: "In caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni Sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengono i soggetti competenti."

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020 n.6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19".

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.47 del 25/02/2020.

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n.6, recante "Misure Urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.52 del 1 marzo 2020.

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Abruzzo n. 1 del 26 febbraio 2020.

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19".

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.59 del 8 marzo 2020.

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.62 del 9 marzo 2020.

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A01605)" e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.62 del 9 marzo 2020.

RITENUTO pertanto opportuno, quale misura cautelare atta a evitare situazioni di assembramento non controllabile, la chiusura del cimitero comunale, del parco giochi e delle aree verdi comunali;

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità e urgente necessità di tutela della sanità pubblica;

VISTO l'art. 50, comma 5, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce le attribuzioni del Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria locale, per l'emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti,

**ORDINA**

La chiusura al pubblico del cimitero comunale sino al 3 aprile incluso, garantendo, comunque, l' erogazione dei servizi di trasporto, sepoltura, tumulazione.

La chiusura al pubblico, sino al 3 aprile incluso, del parco comunale e delle aree verdi comunali;

Per quanto non ricompreso nella presente ordinanza si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Dpcm 8 marzo 2020, Dpcm 9 marzo 2020 e successivo Dpcm 11.03.2020.

### **STABILISCE**

- che alla presente ordinanza, oltre alle ordinarie procedure di pubblicazione, venga data la massima diffusione tramite i canali di comunicazione telematica dell'ente;
- la trasmissione della presente ordinanza a:
  - Prefettura di Chieti;
  - Regione Abruzzo;
  - Questura di Chieti;
  - Polizia Locale;
  - Carabinieri;

### **AVVERTE CHE**

la presente ordinanza ha decorrenza immediata e fino a domenica 03.04.2020 e comunque, fino al termine dell'emergenza;

l'inosservanza alla presente Ordinanza sarà perseguita ai sensi e per gli effetti dell'art. 650 del codice penale.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 241/90, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni decorrenti dal la piena conoscenza del presente provvedimento.

IL SINDACO  
f.to Dott. Remo D'Alessandro